

Ao6

Vai al contenuto multimediale



L'immagine di copertina è stata realizzata dall'autore.

Luca Dimasi

Il diritto della psiche





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1927-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: dicembre 2018

ai miei genitori

L'indegnità è sol frutto della corruzione umana,
ché tutti gli uomini son degni di quella libertà
a cui l'anima costantemente anela,
benché non sempre venga concessa.

DIMASI, 2018

Indice

- 11 *Introduzione*
- 15 *Capitolo I*
Il nodo della follia: tra creazione e conservazione
- 99 *Capitolo II*
L'ardire del diritto: il paradosso psichiatrico
- 143 *Ringraziamenti*
- 145 *Bibliografia*

Introduzione

Non può non suscitare una certa meraviglia il profondo silenzio che continua ad avvolgere, non solo presso gli psichiatri, bensì fra gli stessi giuristi, il tema della devianza.

Eppure, a una riflessione anche sommaria, non è difficile accorgersi che la materia resta, tutt'ora, molto controversa: la follia non smette mai di interrogare la scienza giuridica; allo stesso modo, è una ricerca di senso, di significato profondo quella che il diritto rivendica nei confronti della malattia mentale.

Ci sono tre punti, secondo Basaglia, che occorrerebbe affrontare, quando si tenta di "ragionare" sulla condizione del malato psichico: la sofferenza dell'individuo, la razionalizzazione della sofferenza, che è la diagnosi scientifica della malattia, infine l'organizzazione della sofferenza, che altro non è che l'istituzione¹.

Sofferenza, sapere, potere: la necessità di incontrare l'irrazionale si esprime, dunque, in questo delicato intreccio tra il tentativo, da un lato, di razionalizzare la follia e, dall'altro, di sottrarre all'individuo la possibilità di possedere sé stesso; tentativo, questo, che altro non esprime se non quel legame profondo tra autorità statale e paternalismo medico, che fino a ieri ha caratterizzato - è cosa risaputa - il modo di porsi di fronte alla sofferenza psichica.

Ma ciò che sconforta ancor di più è la ripetizione di questo atteggiamento; ed il conseguente allontanamento, come già detto, della pratica giuridica, la quale avrebbe dovuto, al contrario, farsi carico di una condizione, quella vissuta da tanti uomini e donne, malati di mente, di completa privazione di molti dei diritti tradizionalmente considerati fondamentali.

«È necessario che facciate aprire quella porta, qui l'odore è insopportabile!» dicono i vicini all'operatore del Centro.

¹ Cfr. E. VENTURINI, *Intervista a Franco Basaglia: dopo l'ospedale nel territorio*, in E. VENTURINI (a cura di), *Il giardino dei gelsi. Dieci anni di antipsichiatria italiana*, Torino, 1979, p. 240.

«Ma voi avete bussato in questi giorni?» gli domandano.

«Certo che no! La signora è matta e potrebbe arrabbiarsi con noi».

«Ma secondo voi sta male in questo periodo?» chiedono gli operatori.

«No, anzi non fa rumore, non urla, esce tutti i giorni, sembra tranquilla insomma!».

«Ma allora perché non fermarla sulle scale e parlarle?» insistono gli operatori.

La risposta è quella di prima: «La signora è matta e potrebbe arrabbiarsi con noi»².

Cosa racconta questa storia?

Certamente ci fa capire che l'inclusione sociale è dominata, tutt'ora, dal pregiudizio e dalla paura.

Non solo. Dietro c'è, forse, tutto il dibattito legato alla “surmedicizzazione della follia”³: la soluzione immaginata per aprire quella porta è chiamare, infatti, il Centro di salute mentale e chiedere un trattamento sanitario obbligatorio.

In fondo [, però,], come osserva giustamente Colucci, la signora aveva anche il diritto di non aprire la porta di casa non sapendo cosa volessero quegli odiati vicini, nessuno l'aveva informata; come pure aveva il diritto di entrare e uscire di casa quando voleva, e di poter essere fermata per le scale da chi avesse avuto bisogno di parlare con lei⁴.

Ebbene, dietro questo episodio - che esprime molto chiaramente il rifiuto a cercare un dialogo con tutti coloro che vengono percepiti, in un certo qual modo, come “diversi” e, per ciò solo, anche pericolosi - si gioca, invero, tutta la partita.

Ecco perché occorre domandarsi se davvero nello slittamento tra il manicomio e le pratiche di deistituzionalizzazione i conti tornino o se, molto semplicemente, il paradigma dell'istituzione continui a vivere e ad alimentare la coscienza di ciascuno quando questa si trova, volente o nolente, a dover affrontare, faccia a faccia, la persona malata.

² Il dialogo è tratto da M. COLUCCI, *Oltre la cittadinanza: i diritti della follia*, in R. FINELLI, F. FISTETTI, F.R. RECCHIA LUCIANI, P. DI VITTORIO, *Globalizzazione e diritti futuri*, Roma, 2004, p. 352.

³ M. FOUCAULT, *La casa della follia*, in F. BASAGLIA, F. ONGARO BASAGLIA (a cura di), *Crimini di pace*, Torino, 1975, p. 36.

⁴ M. COLUCCI, *Oltre la cittadinanza: i diritti della follia*, in R. FINELLI, F. FISTETTI, F.R. RECCHIA LUCIANI, P. DI VITTORIO, *Globalizzazione e diritti futuri*, cit., p. 353.

Ma v'è di più. «Oggi il manicomio», si legge nella nota di copertina di uno dei più noti libri di Cipriano, intitolato, per l'appunto, il *Manicomio chimico*, «non è più costituito da fasce, muri, sbarre, ma è diventato astratto, invisibile. [...] Lutto, tristezza, rabbia, timidezza, disattenzione non sono stati d'animo fisiologici, ma patologie da curare con il farmaco»⁵.

Come dire: anche l'urgenza burocratica di considerare “malattia” qualunque forma di disagio psichico ci fa capire che il fenomeno psichiatrico non è stato oggetto, con ogni probabilità, di sufficiente attenzione, soprattutto da parte del diritto.

Di quel diritto che avrebbe dovuto farsi carico, invece, della tutela della libertà e, soprattutto della dignità, di ogni persona, malata o sana che sia; avrebbe dovuto vigilare sul rischio che il ricorso alle pratiche di medicalizzazione dei disturbi mentali non venisse banalizzato, a causa di letture interessate o di fraintendimenti da parte degli stessi operatori sanitari; di quel diritto, insomma, che, di fronte alla presa di consapevolezza che il rapporto fra norma e società porterà sempre nuove contraddizioni, che a loro volta si tradurranno in nuove domande, la cui risposta andrà inevitabilmente ricercata in altri modi di affrontare la sofferenza mentale; ebbene, di fronte a tutto questo, avrebbe dovuto, o quantomeno cercato, di auto-adattarsi, di seguire il costante mutamento determinato dalla scienza e della tecnica; di essere, cioè, un “diritto omeostatico”.

La riflessione su questi e molti altri temi si condensa, nelle pagine che seguono, in una forma del tutto inconsueta: all'impostazione del tradizionale scritto giuridico, si è preferita, infatti, una narrazione critica nella quale si distende un tracciato argomentativo continuo, il cui filo conduttore è dato da una costante ed irrinunciabile tensione verso la salvaguardia assoluta del principio della dignità umana; di quella dignità che è stata crudelmente lacerata nel corso della storia, non ultima da quella psichiatrica, che, con la complicità di un diritto “debole”, ha distinto le vite degne di essere vissute da quelle che, al contrario, per una logica forse più irrazionale della follia stessa, non lo meriterebbero.

⁵ Per un maggior approfondimento sul tema v. P. CIPRIANO, *Il manicomio chimico*, Milano, 2015.

Il nodo della follia: tra creazione e conservazione

*Il disturbo mentale non «colpisce»
l'individuo, ma è un modo di vivere e
di sentire che appartiene all'individuo
in modo più o meno profondo:
esso costituisce uno dei suoi possibili
modi di essere.*

(GIOVANNI JERVIS,
Manuale critico di psichiatria, 1975)

Osservare la realtà da un'angolazione particolare, a volte con senso di onnipotenza, anzi con prepotenza, come se in qualche modo il diritto, dall'alto della sua dogmatica, fosse in grado di fornire una risposta a qualunque interrogativo che gli viene posto.

Eppure, se, da un lato, da un'attenta analisi, emerge come a partire dagli anni Settanta si sia potuto assistere ad un progressivo ampliamento dei temi rispetto ai quali la cultura giuridica è stata di volta in volta chiamata a confrontarsi¹, dall'altro, appare altrettanto evidente un senso di inadeguatezza del diritto a descrivere e classificare, all'interno delle tradizionali categorie giuridiche, taluni oggetti di indagine e di ricerca, radicalmente trasformati dall'evolversi del contesto storico-sociale di riferimento².

Tutto questo ha portato la c.d. *scientia iuris* ad abdicare, in molti casi, alla propria autonomia, nella spasmodica ricerca di eteronome giustificazioni delle proprie scelte oppure a percorrere la strada dell'astensione, de-

¹ Sul punto v., in particolare, N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990.

² Cfr. N. PANNARALE, *La bottiglia di Leyda. Il giurista ed i suoi paradossi*, Torino, 1996, p. 28 e ss.

mandando perciò ai giudici il compito di ridisegnare continuamente il confine tra regola ed eccezione, lecito ed illecito, giustizia locale e giustizia globale.

Il quadro si complica ulteriormente se si considera che, nonostante il sistema giuridico sembri impegnato, come detto, ad ampliare continuamente il campo delle sue competenze, tanto che oggi ci troveremmo di fronte ad una “terza” ed addirittura ad una “quarta generazione” di diritti, nondimeno l’impressione che se ne ricava è quella di un diritto che, di fronte alla rappresentazione di nuovi bisogni, tende paradossalmente a concentrare la propria attenzione solo sulle situazioni che siano ritenute, in un certo qual modo, “giuridicamente rilevanti”.

Se il diritto non è onnipotente, per lo meno si dimostra, quindi, prepotente; una prepotenza che deriva dal fatto - lo si ripete - che esso tende a riservarsi o crede di poter riservare per sé la prerogativa di sottrarsi all’obbligo di decidere, «[operando di fatto] selettivamente per quello che dice, ma anche per quello che omette; per quello che considera, ma anche per quello che non può o non vuole vedere; per ciò che ritiene rilevante, ma anche per ciò che ritiene irrilevante»³.

Detto in altri termini, ci sono problemi che, nonostante l’indubbia rilevanza sociale (eutanasia, suicidio, diritti degli animali ecc.), continuano ad essere irrimediabilmente ignorati, vuoi perché collocati al di fuori di taluni (ed oramai vecchi e desueti) steccati concettuali vuoi perché portatori di interrogativi a volte inquietanti, e perciò frettolosamente rimossi⁴.

Allo stesso modo, di fronte alla difficoltà di decidere, anche il tema della follia è stato accantonato tra le pieghe di un assordante silenzio⁵; e ciò, nonostante «la cura psichiatrica [continui ad essere] persistentemente invischiata, in maniera molto variabile da servizio a servizio, in pratiche segreganti e restrittive tipiche del modello di assistenza manicomiale⁶, più di quanto si sappia o si voglia far credere»⁷.

³ N. PANNARALE, *La bottiglia di Leyda. Il giurista ed i suoi paradossi*, cit., p. 14.

⁴ Cfr. N. PANNARALE, *La bottiglia di Leyda. Il giurista ed i suoi paradossi*, cit., p. 12 e ss.

⁵ V. *infra*.

⁶ Si veda, al riguardo, la Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, approvata il 30/01/2013, dalla quale emerge, per l’appunto, che i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura “rimangono per la maggior parte luoghi chiusi e con ancora raramente diffuse

E allora? L'osservazione dell'esperienza concreta ci restituisce una dimensione del problema dell'uso del diritto di cui non ci si può disinteressare.

Pertanto, non può essere pura retorica ricordare questa necessità, quanto piuttosto un invito a comprendere l'urgenza che non solo gli psichiatri, bensì, *in primis*, gli stessi "uomini di legge" tornino ad interrogarsi sulla molteplicità di questioni che inevitabilmente si aprono nel momento in cui il linguaggio dei principi e delle regole incontra quello della pazzia; a cominciare dalla storica conflittualità tra la dignità umana di ciascun individuo, da una parte, e la funzione delle istituzioni pubbliche, dall'altra; conflittualità che, come noto, finisce per trovare nel trattamento sanitario obbligatorio un momento di irriducibile precipitazione⁸.

A dimostrazione che il pensiero giuridico, e con esso il moderno costituzionalismo, pur celandosi dietro l'apparenza di una non sormontabile istanza democratica e sociale delle sue istituzioni - che si vorrebbero fondate sulla garanzia dei diritti, l'autodeterminazione individuale e l'affermazione di un pluralismo personale e sociale - si trova a dover fare i conti, però, anche con il lato oscuro di quei principi, tanto che lo spettro dell'esclusione e dell'emarginazione, quale conseguenza di un insuperato manicheismo ideologico, continua forse, a ben vedere, ad aleggiare tra le righe della nostra stessa Carta costituzionale.

È il paradosso, questo, di un «ordinamento [che] fa di tutto per impedire situazioni limite»⁹, ma rispetto alle quali rimane del tutto impo-

pratiche di contenzione (talora attuate illegittimamente come se fossero «terapie»), frequentemente privi di possibilità di interventi riabilitativi e sociali, che possano fungere da collegamento con i servizi territoriali come prevenzione della cronicità: molto della cura è affidata alla psicofarmacologia e la qualità della vita dei ricoverati è spesso limitata ai soli bisogni primari (per esempio, frequentemente è fatto divieto, in nome della «sicurezza» del paziente, di quegli effetti personali usati comunemente nella vita quotidiana».

⁷ G. DODARO, *Coercizione in psichiatria tra sicurezza dei luoghi di cura e diritti fondamentali del paziente*, in S. ROSSI (a cura di), *Il nodo della contenzione: diritto, psichiatria e dignità della persona*, Merano, 2015, p. 39.

⁸ Cfr. G. ALLEGRI, *Per una "ragionevole follia": le pratiche possibili di un nuovo costituzionalismo garantista*, in R. FOSCHI (a cura di), *La libertà sospesa. Il trattamento sanitario obbligatorio*, Roma, 2012, p. 17.

⁹ A. PACE, *Libertà personale* (dir. cost.), in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, p. 296 e ss.

tente. Si potrebbe dire, più in generale, mutuando le parole di Giuseppe Allegri, che «è lo scacco vissuto dagli attuali ordinamenti costituzionali di democrazia pluralista, in cui rimane ancora oscuramente annidato e irrisolto il principio di “obbedienza all’ autorità”, dove il “conflitto tra disciplina e coscienza” è spesso vittima dell’ aspetto più autoritario e il-liberale del comando-obbedienza, rinnegando la tradizione più garantista e libertaria del costituzionalismo pluralista»¹⁰.

E di fatti, mai come nel campo della salute mentale i diritti si dilata-no oppure scompaiono, si affermano e sbiadiscono, secondo andamenti spesso contraddittori, a seconda che gli spazi di libertà e di opportunità incorporino o meno al loro interno, come già accaduto in passato, la falsa retorica dell’ ideologia dell’ istituzione¹¹, che dietro la propria (appa-rente) razionalità, nascondeva, invero, l’ irrazionalità di un regime chiuso e formalmente amministrato, nel quale venivano confinati tutti coloro la cui vita fosse considerata indegna di essere vissuta¹².

Vita digna, vita indigna: si cela, dunque, dietro questa storica con-trapposizione uno dei punti di criticità più rilevanti del pensiero giusfilosofico corrente. Se è vero, infatti, che la connessione fra i diritti e la dignità umana è divenuta oramai un punto fermo nell’ ambito del pro-gressivo processo di costituzionalizzazione della persona, ciò non ostante occorre pure prendere atto che l’ ideale stesso di *dignitas* resta qualcosa di cui non si arriva tuttora a comprendere, fino in fondo, il si-gnificato.

Della “dignità della persona”¹³ se ne occupano il filosofo, lo storico, il religioso e, per certi aspetti, anche il medico o lo scienziato, tutti im-

¹⁰ G. ALLEGRI, *Per una “ragionevole follia”: le pratiche possibili di un nuovo co-stituzionalismo garantista*, in R. FOSCHI (a cura di), *La libertà sospesa. Il trattamento sanitario obbligatorio*, cit., p. 17.

¹¹ Il riferimento è al manicomio.

¹² V. *infra*.

¹³ La garanzia della dignità umana è ribadita con forza all’ interno dell’ art. 1 della Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania del 1949, che al comma 1 recita: «La dignità dell’ uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla»; e al comma 2 afferma: «Il popolo tedesco professa perciò i diritti umani inviolabili e inalienabili come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo». Nella costituzione tedesca il rispetto della dignità umana rappre-senta, dunque, un principio normativo assoluto, vincolante per il potere politico, e per la convivenza sociale. La dignità diviene premessa alla fondazione teorica e pratica dei diritti umani anche all’ interno della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Eu-

mancabilmente impegnati a cercare di decifrare i contenuti di un concetto, che si mostra, però, via via sempre più incerto¹⁴.

Della “dignità” se ne occupa anche il giurista; anzi, proprio quello della dignità è un terreno piuttosto impervio da affrontare per chi studia il diritto, perché se, da un lato, essa costituisce, come ovvio, la necessaria premessa alla fondazione teorica e pratica dei diritti umani, dall’altro, «il termine “dignità” viene troppo spesso invocato e (ab)usato come *passé-partout* di tutele e garanzie e un mezzo per reclamare sempre nuovi diritti. Insomma, una clausola generale dal sapore retorico, attraverso cui far transitare ogni tipo di argomentazione, con l’inevitabile svuotamento di un’espressione oramai troppo inflazionata»¹⁵.

Ma anche qualora ci si concentrasse nella ricerca di una definizione (giuridica) univoca di dignità, si finirebbe inevitabilmente per scontrarsi con l’imprecisione e la parzialità di qualunque semplificazione concettuale¹⁶.

Non pare, pertanto, azzardato affermare che l’indeterminatezza rappresenta il tratto principale che contraddistingue il concetto di dignità, nel quale sono destinati a convivere, per l’appunto, una molteplicità di significati, tanto che l’interprete non può fare altro se non limitarsi a prenderne atto¹⁷.

ropea del dicembre 2007, nella quale si sostiene il valore “intangibile” della dignità stessa, vietando torture e trattamenti inumani, lavori forzati e schiavitù, la pena capitale e tutte quelle pratiche, come l’eugenetica o la commercializzazione del corpo, che ledono l’integrità fisica e psichica dell’individuo. La Carta rappresenta, quindi, il primo documento in cui la dignità si eleva con forza a valore autonomo rispetto a tutti gli altri diritti fondamentali, come la libertà o l’eguaglianza, ai quali viene normalmente associata.

¹⁴ Cfr. A. PIROZZOLI, *La dignità dell’uomo. Geometrie costituzionali*, Roma-Napoli, 2012, p. 3

¹⁵ A. PIROZZOLI, *La dignità dell’uomo. Geometrie costituzionali*, cit., p. 1. Sull’uso della nozione di dignità e sul concetto di dignità in generale v. anche A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 343 e ss.; G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, XLVII, 2002, II, p. 823 e ss.; P. BECCHI, *Il principio della dignità umana*, Brescia, 2009; U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009; W. HASSEMER, *Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità umana*, in *Ars Interpretandi*, 2007, p. 57 e ss.

¹⁶ Cfr. A. PIROZZOLI, *La dignità dell’uomo. Geometrie costituzionali*, cit., p. 6.

¹⁷ Così S. FARIAS, *Linee metodologiche generali per l’interpretazione dell’art. 41 Cost.*, in AA.VV., *Studi sull’art. 41 della Costituzione*, Bologna, 1969, p. 325, il quale

Appellandosi alla dignità dell'uomo si sostengono la vita e allo stesso tempo la morte. C'è poi la dignità del minore, della donna, dell'anziano, del diversamente abile, dello straniero e così via, tanto che la lista potrebbe arrivare ad occupare più di una pagina¹⁸.

Questa "strana" ambiguità sembra confermata, nel campo della casistica concreta, anche dall'uso che spesso viene fatto del termine dignità, adoperato nel contesto del sintagma "dignità umana": a ben vedere, ad esso vi si annettono, di fatti, significati che non solo non gli sono propri, ma che risultano molto spesso fra loro antitetici; con la conseguenza che lo stesso modello valoriale della "dignità umana" finisce, in questo modo, con l'essere ugualmente degradato a mero *topos* retorico, «potendo fungere [...] come una specie di contenitore "nobile" dal quale estrarre soluzioni diverse a seconda del punto di vista del decisore»¹⁹.

Così è possibile affermare o negare il diritto di abortire, sostenere la legittimità dell'eutanasia o battersi per promuovere l'eguaglianza economica; insomma, è possibile far tutto, appellandosi alla "dignità umana".

Ciò nonostante, l'esigenza inderogabile del rispetto della dignità della persona non appare mai contraddittoria o ambigua, quando essa venga posta in stretta connessione con i diritti inviolabili dell'uomo; in questa prospettiva, la dignità rappresenta, dunque, l'orizzonte di riferimento per l'affermazione dei diritti umani, "matrice e misura"²⁰.

La c.d. visione dignitaria dei diritti umani trova fondamento, in particolare, nell'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo²¹, in cui si legge che: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti».

mette in evidenza come «non è dubbio che l'amplissima generalità di concetti come "utilità sociale", "sicurezza", "libertà", "dignità umana" lascia al legislatore ordinario uno spazio molto ampio di discrezionalità all'interno di una sfera caratterizzata da interessi molto generali». Sui "concetti giuridici indeterminati" e sull'attività interpretativa della Corte costituzionale vedi anche S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1950; M. CAPPELLETTI, *L'attività e i poteri del giudice costituzionale in rapporto con il loro fine generico*, in *Scritti in memoria di Calamandrei*, III, Padova, 1958.

¹⁸ Cfr. A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, cit., p. 2.

¹⁹ U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, p. 125.

²⁰ Cfr. A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, cit., p. 3.

²¹ Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella seduta di Parigi del dicembre del 1948.